

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1656-A}

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE)

(RELATORE DE MARZI FERNANDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 9 settembre 1964 (Stampato n. 505)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BOSCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(GIOLITTI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 17 settembre 1964*

Riapertura dei termini indicati agli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di leggi delegate relative a un testo unico delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a una nuova disciplina dell'istituto dell'infortunio *in itinere*

Presentata alla Presidenza il 7 novembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riapertura dei termini per l'emanazione delle leggi delegate relative ad un testo unico delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali ed a una nuova disciplina dell'istituto dell'infortunio *in itinere*, previste dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, è indispensabile

per poter continuare il lavoro in quanto i termini sono già scaduti e necessario per l'approfondimento del notevole materiale sul quale si deve studiare.

La delega prevista dalla citata legge conferiva al Governo la potestà di emanare le leggi delegate entro un anno previo il parere di una Commissione parlamentare di senatori e deputati che deve naturalmente avere il tempo per esaminare un lavoro così complesso.

La Commissione parlamentare è stata costituita, ma ha potuto insediarsi solo l'11 marzo 1964 e da tale data ha iniziato lo studio del testo unico predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con un paziente e laborioso coordinamento di tutti i provvedimenti usciti in materia in questo cinquantennio.

Si tratta dal 1917 ad oggi di ben 52 tra i provvedimenti legislativi e regolamentari ed il coordinamento ha portato ad un testo unico di 294 articoli più tutti gli allegati tabellari; inoltre c'è la nuova disciplina per infortunio *in itinere* che essendo un istituto che entra nella prima volta in funzione in Italia, ha avuto bisogno di comparazioni e di studi con le legislazioni di altri Paesi che hanno già una esperienza in materia.

Il problema inoltre non è solo di un coordinamento tecnico legislativo, ma la delega dà un ampio mandato di miglioramento e perfezionamento del settore per accelerare, riammodernare, elevare le assistenze; infatti è bene ricordare che il citato articolo 30 dice tra l'altro che il ministro è delegato ad emanare norme con le quali, anche per quanto attiene ai sistemi di finanziamento e di erogazione ed all'attività amministrativa e finan-

ziaria degli enti e degli istituti preposti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si stabiliscano modifiche, correzioni, ampliamenti, e, ove occorra, soppressioni delle norme vigenti, riordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo.

Ogni innovazione, ferme le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, dovrà tendere a conseguire una più precisa determinazione del campo di applicazione, una maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, più idonei controlli sugli obblighi assicurativi, più efficaci sanzioni nei confronti degli inadempienti, nonché alla revisione dei criteri valutativi delle inabilità e al miglioramento delle prestazioni in favore dei colpiti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale e dei loro superstiti.

Le norme delegate non possono disporre comunque la diminuzione o il peggioramento delle prestazioni previste dall'ordinamento attuale a favore dei beneficiari dell'assicurazione.

Quanto premesso giustifica pienamente l'impossibilità di compiere nel termine originariamente previsto un lavoro così complesso, difficile e responsabile e la riapertura dei termini al 30 giugno 1965, come fissato dal Senato, ed è garanzia di un esame serio, approfondito anche in relazione alle nuove esperienze cui la legge 19 gennaio 1963, n. 15, ha dato luogo in questo primo periodo della sua applicazione.

Si chiede pertanto l'approvazione del provvedimento.

DE MARZI FERNANDO, *Relatore.*

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 30 giugno 1965, fermi restando i criteri e le modalità di emanazione previsti dagli stessi articoli.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.